



Il Corriere del Commercialista

IL MAGAZINE

online



INDICE

04

Ma cosa sono le criptovalute?

Bianca Bosco

06

Ecco Sua Maestà la fattura elettronica.

Noi? Pronti a servirla

Giuseppe Pedersoli

09

Sport e management

Roberto Vona

11

Nulla l'accertamento con firma digitale
notificato con il messo

Renato Polise

13

Digital Transformation

Vincenzo Tiby

15

Privacy e condominio

Mario Michelino

17

I compensi degli amministratori
delle Società Pubbliche,
la situazione attuale e le prospettive

Paolo Longoni

21

La tassonomia XBRL,
da utility è diventata un obbligo di legge

Giovanni Tomo

22

Incentivi per le imprese,
non c'è solo il decreto crescita

Anna Lepre

23

Leva fiscale nella riqualificazione
urbane ed edilizia.

Una ipotesi virtuosa di sviluppo

Paolo Gabriele

26

Riflessi di invalidità della trasformazione
a maggioranza di società
di persone in società di capitali

Paolo Guida

Corriere del Commercialista

è la rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli



Ma cosa sono le criptovalute?

a cura di Bianca Bosco

Dottore Commercialista



In questo articolo cercheremo di illustrare gli aspetti sia fiscali che contabili delle criptovalute in quanto sebbene non siano un fenomeno relativamente nuovo ad oggi non sono state (ancora) emanate norme specifiche. Bisogna quindi ricorrere all'interpretazione sulla base delle norme generali. Ma cosa sono le Criptovalute?

In linea generale si può dire con certezza, che si tratta di «bene immateriali» registrati all'interno di un registro informatico distribuito denominato «blockchain». A tali beni possono essere associati determinati diritti economici o patrimoniali, oppure possono essere semplici «mezzi di pagamento». Pertanto il trattamento fiscale dipenderà dalla natura effettiva del bene. Iniziamo passo dopo passo e cerchiamo di capire innanzitutto se le criptovalute vanno dichiarate.

Possiamo affermare che **non bisogna dichiarare allo Stato**, o all'Agenzia delle Entrate, **quante Criptovalute si posseggono**. Tuttavia il tema è delicato, complesso, e per certi versi ancora controverso. Quindi è necessario fare un po' di chiarezza e specificare tutte le varie casistiche. Innanzitutto distinguiamo ciò che debbono fare le **imprese da quello che devono fare i privati**.

Chiariamo subito un aspetto importante.

C'è una differenza tra criptovalute con una piattaforma di Trading ad esempio, e un **exchange di criptovalute**. Nel primo caso si tratta di **trading** di criptovalute, con eventuali guadagni **tassati** al 26% sulla base delle proprie capacità di trader, e solo quando avrete prelevato i fondi sul vostro conto in banca. Nel secondo caso, **exchange**, state effettivamente comprando delle criptovalute reali e quindi le **tasse "andrebbero pagate"** solo nel momento in cui effettuata la conversione in euro.

Ma anche in questo caso non è tutto così semplice, vediamo perché.

Analizziamo la tassazione delle Criptovalute dal punto di vista delle imprese

Cominciamo con il dire che **per le imprese i Bitcoin** vanno considerati alla stregua di **valuta estera**. Quindi sebbene non ci sia la specifica necessità di dichiarare quanti se ne posseggono, bisogna però **dichiarare tutte le operazioni effettuate** esattamente come si fa per quelle che avvengono in altre valute (Euro, Dollaro, o altre). E questo vale per qualsiasi criptovaluta

si utilizzi. Pertanto dal punto di vista fiscale per le aziende usare Bitcoin è esattamente come usare Euro o Dollari: dal punto di vista fiscale, burocratico o amministrativo non cambia assolutamente nulla. Quindi anche qualora l'impresa incassasse Bitcoin e scegliesse di conservarli su un proprio wallet, se in futuro dovesse venderli e ricavarne una plusvalenza dovrebbe pagarci le tasse. Infatti le **plusvalenze sono tassate**, ma vengono pagate solo al momento in cui vengono rilevate. Quindi solo quando i Bitcoin venissero venduti, o a chiusura di bilancio, si potrebbe rilevare la plusvalenza, e nel caso in cui ci fosse su questa (e solo su questa) ci sarebbero delle imposte da pagare.

Passiamo ora ad analizzare la Tassazione delle Criptovalute dal punto di vista delle persone fisiche

In questo caso il discorso invece cambia completamente per i **privati cittadini**. Infatti un privato cittadino che non svolge attività finanziaria finalizzata all'ottenimento di plusvalenze **non deve pagare alcuna imposta**, nemmeno qualora riesca a tutti gli effetti a realizzarne. Come per il discorso precedente la criptovaluta è considerata alla stregua di una valuta estera, pertanto **valgono le stesse regole che valgono ad esempio per il cambio Euro/Dollaro**. Va però fatta una precisazione, poiché se, durante il corso di un anno, per almeno **7 giorni consecutivi** si supera la soglia di possesso di una criptovaluta per un controvalore pari a 100 milioni delle vecchie Lire (ovvero circa **51.000 Euro**), allora l'Agenzia delle Entrate considera l'attività del privato un'attività speculativa e quindi chiede il pagamento delle tasse sulle eventuali plusvalenze.

Quanto sopra non rappresenta altro che il frutto dell'interpretazione della **Risoluzione Ministeriale n. 72 E del 02/09/2016**. Con questa risoluzione l'Agenzia delle Entrate dichiarò che: Bitcoin è una moneta alternativa a quella tradizionale l'acquisto e la cessione di Bitcoin in cambio di Euro sono da considerare operazione di cambio valuta, quindi non soggette ad IVA. Le Società che operano con i Bitcoin possono ottenere guadagni o perdite dalle attività di cambio, e tali guadagni o perdite devono essere dichiarati in bilancio in alternativa alla chiusura del bilancio si calcolano eventuali guadagni o perdite e si registrano in contabilità.

Nel caso invece di privati se manca la finalità speculativa e quindi non vengono rilevati redditi imponibili.

In questa risoluzione (che è la risposta all'Agenzia delle Entrate ad un interpello proprio di una società) non ci sono però riferimenti al caso in cui un privato svolga attività speculativa.

Ma visto che **la risoluzione stessa di fatto tratta Bitcoin come una moneta**, è possibile applicare le stesse normative che si applicano ai privati che svolgono attività speculativa in ambito monetario. Tale precedente normativa stabilisce che solo le attività dei privati cittadini che detengano per almeno 7 giorni consecutivi in un anno un ammontare in moneta per un controvalore pari o superiore a 100 milioni di vecchie Lire (ovvero 51.000 Euro circa) siano considerabili come attività speculative, generando pertanto redditi imponibili. In questo caso quindi le plusvalenze vanno rilevate e dichiarate. Tuttavia i privati cittadini non "chiudono bilancio" a fine anno, quindi le plusvalenze possono essere rilevate solo in caso di vendita di Bitcoin.

Ricapitolando le attività svolte da persone fisiche senza utilizzo di «organizzazione» significativa rientrano nel campo delle attività di investimento patrimoniale.

Queste attività possono generare «in estrema sintesi» due tipi di reddito:

Redditi diversi (art. 67 TUIR)

Redditi di capitale (art. 44 TUIR)

Si tratta di due articoli molto ampi, che definiscono diverse tipologie di redditi imponibili ma ricomprendono sostanzialmente tutte le attività concettualmente associate all'acquisto, detenzione e vendita di criptovalute.

L'articolo 67 fa riferimento ai redditi derivanti dalle compravendite; ovvero dai differenziali tra i prezzi di acquisto e prezzo di vendita di un determinato asset.

L'art. 44 invece fa riferimento ai redditi prodotti nel corso dell'investimento quali i dividendi, cedole e simili

Il reddito (avente carattere residuale) si realizza nel momento in cui viene venduto l'asset ed è pari al controvalore incassato al netto degli oneri di vendita meno il costo di carico fiscale del bene.

Si presume venduto per primo l'asset acquistato per ultimo «metodo LIFO» ed il controvalore così come il costo fiscalmente riconosciuto deve essere sempre valorizzato in Euro.

In caso acquisto/vendita contro USD o altre valute «fiat» entra quindi in gioco il cambio ufficiale contro EUR così come pubblicato dalla Banca d'Italia.

Per le compravendite cripto/cripto occorre basarsi sui cambi correnti contro EUR al momento dell'operazione.

Le perdite realizzate sono deducibili dai redditi realizzati nello stesso anno e nei quattro anni successivi.

Salvo poche eccezioni; i redditi diversi sono assoggettati a tassazione sostitutiva con aliquota del 26%.

Devono essere inseriti nel quadro **RL QUADRO RL – Altri redditi delle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno**.

Se la detenzione della criptovaluta da diritto a ricevere distribuzioni di qualsiasi tipo è estremamente probabile che tali distribuzioni si qualificano come redditi di capitale. I redditi da capitale sono redditi derivanti dalle rendite finanziarie e dai dividendi da partecipazione.

Anche questi redditi devono essere valorizzati in EUR al «valore normale» del giorno in cui vengono ricevuti. Eventuali differenze tra quel momento ed il momento della vendita saranno «redditi diversi».

Si applica appunto anche a questi redditi «salvo poche eccezioni» la tassazione sostitutiva al 26%.

Il quadro da utilizzare nella dichiarazione dei redditi è **QUADRO RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva**.

Altro aspetto importante è che i sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 167/90, le persone fisiche (...), residenti in Italia che, nel periodo di imposta, detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli in dichiarazione annuale dei redditi....

Considerando che le criptovalute sono certamente «attività estere di natura finanziaria» e che non sono detenute in Italia «nemmeno se le chiavi sono memorizzate in un wallet italiano» il problema della compilazione del **QUADRO RW – Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE** si pone senz'altro se viene superata la soglia dei 15.000,00 EUR (comma).

Certamente stabilire «dove» sia localizzato l'investimento è un problema significativo ma formale: Le sanzioni sono invece sostanziali.

L'IVAFE è un'imposta di natura patrimoniale che colpisce i conti correnti e gli strumenti finanziari e quindi allo stato attuale si deve ritenere che con riferimento alle criptovalute essa non sia dovuta e non sussistano i conseguenti obblighi di dichiarazione.

Nel Quadro RW occorrerà quindi barrare la casella 20 (solo monitoraggio).

Come tutti sanno, salvo alcune eccezioni le blockchain permettono una tracciabilità illimitata delle transazioni.

Pertanto, se l'indirizzo pubblico viene associato ad un soggetto è possibile ricostruire tutte le movimentazioni da lui effettuate. Anche tralasciando un'indagine di questo tipo è bene sapere che tutti gli intermediari finanziari italiani sono obbligati a fornire all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni dei conti correnti i saldi ed i movimenti da/verso l'estero.

All'estero, la maggior parte dei paesi aderisce al «Common Reporting Standard», che prevede lo scambio di informazioni bancarie tra le amministrazioni fiscali.

In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate può inviare questionari con i quali richiedere informazioni: fornire informazioni false è reato perseguibile penalmente (art. 11 comma 1 decreto legge 201/11).

Non rispondere comporta una sanzione da 258,00 a 2.065,00 EURO ma soprattutto da all'Agenzia la possibilità di effettuare accertamenti induttivi e precludere la produzione di documenti difensivi. ■



Ecco Sua Maestà la fattura elettronica. Noi? Pronti a servirla

a cura di **Giuseppe Pedersoli**

Dottore Commercialista



Dovunque voi siate, alzate gli occhi e guardatevi intorno. Probabilmente siete in una stanza e osservate: Una sedia, un tavolo, un lampadario, una lampadina, una tazzina di caffè, un cucchiaino, una tenda, una penna, un telefono cellulare e, quasi certamente, un computer. Se camminate per strada, sbizzarritevi con la fantasia: auto, moto, negozi, gente che indossa abiti. Bene, per quasi ognuna delle parole che ho scritto, c'è a monte una fattura. Qualcuno che ha venduto e un altro che ha comprato. Forse ma dico forse si è intromesso uno scontrino fiscale ma di certo, all'origine, c'è una fattura. Un documento la cui definizione è superflua, visto che state leggendo una rivista per esperti del settore, ma che, come si è capito, riguarda milioni di individui. Per ognuno degli oggetti, dei servizi, dei beni che quotidianamente animano le nostre giornate, c'è almeno una fattura emessa. Poche righe, un po' meno di mille battute spazi compresi, per dire che la cosiddetta "fattura elettronica", obbligatoria per tutti o quasi dall'1 gennaio 2019, ha rivoluzionato la vita degli "addetti ai lavori" ma anche dei semplici utenti, dei cittadini, non soltanto di chi ha partita Iva. Insomma, con il D.L. n. 119 del 2018 sulla "Pace fiscale" tutto è cambiato. Ma sin da ora preciso che eviterò un eccesso di riferimenti normativi specifici. Vorrei limitarmi a ripercorrere l'iter emozionale di noi dottori commercialisti, che abbiamo accompagnato aziende, cittadini, enti, in questa rivoluzione amministrativa a quanto pare unica sul pianeta Terra.

Sarà obbligatoria la fattura elettronica: e allora?

Ci dicono: dall'1 gennaio 2019, salvo poche e ben individuate eccezioni, non si potranno più emettere le fatture cartacee. Anche i privati, quelli che non hanno partita Iva, se dovessero aver bisogno di ricevere una fattura, saranno costretti a "ritirarne" copia da un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, una rivoluzione. E noi commercialisti? Come dovremo organizzare i nostri studi professionali? Tanti dubbi, infinite perplessità. Le software house ci inondano di mail pubblicitarie. Si diffonde una notizia che, non voglio rischiare una querela, dipende senz'altro dal fatto che noi commercialisti abbiamo capito male: per poter "prelevare" le fatture in modo "massivo", i nostri clienti devono avere un programma informatico compatibile col nostro. In altre parole, i nostri programmi di contabilità potranno prelevare fatture emesse e ricevute soltanto dai clienti che hanno scelto un "software gemello" rispetto al nostro di studio. Hai il programma "Alfa"? Se il tuo cliente sceglie, per emettere e ricevere le fatture elettroniche, un software compatibile con "Alfa", tutto sarà semplicissimo. Inutile dire che i vari "Alfa" propongono ai nostri clienti, per il nostro tramite, "programmini" dal costo di alcune centinaia di euro all'anno. La notizia si rivela un vero e proprio "fake": quale che sia il software dei nostri clienti, noi commercialisti potremo sempre, in ogni caso, "prelevare" fatture emesse e ricevute. E, come facilmente prevedibile, tantissime aziende e molti professionisti scelgono

un software dal costo annuale di pochi euro. Arriva un'altra notizia che, purtroppo, non è un "fake": se vogliamo prelevare le fatture dei clienti con software diverso dal nostro di studio, si attiverà un "contatore": dovremo pagare un importo per ogni fattura prelevata. A chi addebitare queste spese? Quesito dalla risposta personalizzata.

Chi emette le fatture? Il commercialista o il suo cliente?

Superata la fase della scelta del software, si pone l'ennesimo problema: chi insegnerà ai nostri clienti come utilizzare i programmi e, soprattutto, che emetterà le fatture? Il cliente o il commercialista? Le domande sfiorano la deontologia ma sono concrete. Tantissimi titolari di partita Iva letteralmente si rifiutano di imparare la nuova metodologia. Va da sé che gestire la fatturazione di tutti i nostri clienti è impossibile. Ma ci rassegniamo: saremo i loro tutor. D'altro canto, a chi devono chiedere, se non a noi? Siamo ancora nel 2018, siamo ai nastri di partenza, ma abbiamo capito il significato di SdI (servizio di indirizzamento), codice univoco o codice destinatario, file xml. Ma tra fine 2018 e 2019 nasce, ancora, un altro problema, che è quello del punto successivo.

Il cassetto fiscale, sezione "fatturazione e corrispettivi"

Sempre semplificando i discorsi e dribblando i termini tecnici, abbiamo capito una cosa: il "codice destinatario" è, sostanzialmente, il software utilizzato dal titolare di partita

Iva. Ad esempio, se si emette una fattura a "Rossi srl", bisognerà indicare in fattura la pec di "Rossi srl" o il suo codice destinatario. Se "Rossi srl" ci ha correttamente comunicato il codice destinatario, ad esempio, **KRRH6B9**, scriveremo in fattura **KRRH6B9**. A sua volta, "Rossi srl", nella sezione "fatturazione e corrispettivi" del suo cassetto fiscale, avrà indicato **KRRH6B9**. Rossi e tutti quelli che come Rossi avranno acquistato quel determinato software per la fatturazione elettronica, dovranno inserire nel proprio cassetto fiscale il codice suddetto, in modo da consentire al "sistema" di consegnare le fatture ricevute. In altre e più semplici parole, il codice destinatario è l'indirizzo a cui spedire le fatture, indirizzo che coincide con software scelto, il quale si preoccupa dell'esatta consegna dei documenti elettronici. Siamo arrivati al dunque: noi commercialisti, per ciascun cliente, dobbiamo essere autorizzati all'accesso al cassetto fiscale, sezione "fatturazione e corrispettivi", per poter digitare "quel" codice. L'Agenzia delle Entrate sembra non fidarsi ma poi, a tempo quasi scaduto, a noi professionisti è consentito l'"accesso massivo" e, come al solito, risolviamo il problema ai nostri clienti ma anche all'Agenzia.

Torniamo tutti alle origini o, almeno, sui banchi di scuola: cos'è una fattura?

Il giorno 1 gennaio 2019 (diciamo il 2, dai) i problemi diventano reali, concreti. Che data deve avere la fattura emessa? Quando si deve inviare allo "SdI"? Quali notizie devono essere inserite e quali non sono obbligatorie? Anche il più preparato dei dottori commercialisti, quello che si dedica



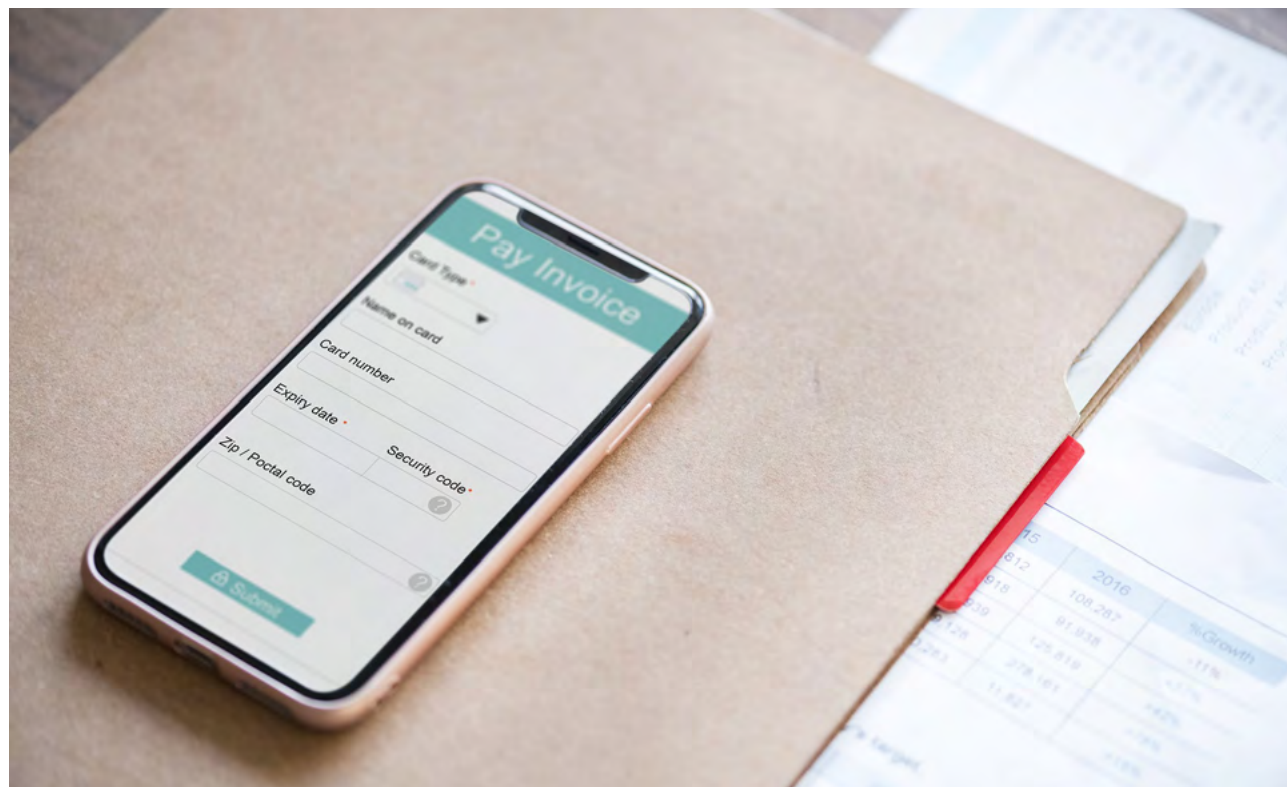
esclusivamente a questioni milionarie e/o al contenzioso, è costretto a tornare a primo giorno da praticante. Almeno così si deve comportare chi vuole “impostare” l’organizzazione del proprio studio professionale. Cosa è e cosa deve contenere la fattura, cosa stabilisce la legge per i tempi di redazione, emissione, invio. Dalla lettura delle prime circolari e delle prime risposte dell’Agenzia delle Entrate, pare si sia giunti a una certezza: data di emissione e data di invio devono coincidere. La fattura si ha per emessa solo quando è stata inviata (ripeto: mi riferisco alle fatture elettroniche). Sembrano le Tavole della Legge, quasi un atto di Fede: se non invii la fattura allo SdI, la fattura non esiste. Quindi, data di emissione e data di invio DEVONO coincidere. A meno che non si modifichi l’art. 21 del DPR 633/72, quello che istituì l’Iva, quello con cui, siamo sinceri ed onesti, esplose il boom della nostra professione. Qualcuno, sommessamente, fece notare che la consuetudine delle aziende è ben diversa: per le fatture differite, a fine mese si raccolgono tutti i documenti di trasporto (Ddt) e si procede a fatturare a ogni cliente, dandogli – ad esempio per giugno – 30 giugno la fattura ed inviandola ai clienti nei giorni successivi. In qualsiasi azienda il responsabile amministrativo ha bisogno di un po’ di tempo per raccogliere, ricostruire quanto accaduto nel mese e poi fatturare con l’esatta scontistica, con le corrette modalità. Apriti cielo! “Questa è una malsana abitudine”, qualcuno tuona dall’Agenzia delle Entrate. I commercialisti osservano: ma anche per le scritture di assestamento del bilancio il Legislatore ci concede quattro mesi di tempo. La scrittura delle rilevazioni delle rimanenze o degli ammortamenti ha data 31/12/n anche se viene effettuata nell’anno n+1. La chiamano “*factio iuris*”. Ma le norme sulla fattura elettronica non consentono, intervengono i saggi. Per cui siamo rassicurati soltanto da una sorta di “moratoria”: fino al 30 giugno 2019, per la fatturazione fino a quella data, praticamente, non ci saranno sanzioni.

Il Decreto Crescita e la circolare 14 /E: spezzate le Tavole della Legge, l’art 21 cambia

La legge 58 del 28 giugno 2019 converte il Decreto Crescita (cioè il D.L. 34 del 30 aprile 2019) e, detto in concreto, “spezza le Tavole della Legge” ovvero modifica l’art 21 del Dpr 633/72. Data di emissione e data di invio della fattura possono non coincidere e quindi salta il postulato “La fattura si ha per emessa solo quando è stata inviata”. Un’evoluzione copernicana. Ma l’aspetto più divertente, volendo ottimisticamente trovarne uno, è che per la prima volta nella storia della Repubblica la circolare precede la legge. In genere, il Parlamento approva una legge e chi di dovere, tempo dopo, emana una circolare a chiarimento. Questa volta, no. La circolare, come la Sibilla Cumana, profetizza e ci azzecca pure. Ecco il risultato: per la fattura immediata, emetto con una certa data e ho dodici giorni per poterla poi inviare allo SdI. La fattura differita, invece, concede tre possibilità e provo a spiegare con esempi.

1. Date di effettuazione riportate in fattura 3 e 15 ottobre, data di emissione 15 ottobre (ultimo Ddt). Invio entro il 15 novembre.
2. Date di effettuazione riportate nei Ddt 3 e 15 ottobre, data fattura 31 ottobre (ultimo giorno del mese), invio 15 novembre.
3. Date di effettuazione riportate nel Ddt 3 e 15 ottobre 2019. Data di emissione 15 novembre. Data di invio 15 novembre. In questo caso, secondo la regola generale, la data riportata in fattura è quella del 15 novembre con liquidazione dell’imposta con riferimento al mese di ottobre.

Il viaggio si è concluso, le Tavole della Legge si sono spezzate, nulla di certo e definitivo esiste nella professione del dottore commercialista. Sua Maestà la fattura elettronica siede sul trono. Noi, umili tecnici, pronti a servirla. ■



Sport e management¹

a cura di Roberto Vona

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese,
Direttore del Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli,
Dottore Commercialista



Il contributo del Management alla modernizzazione e allo sviluppo del variegato insieme di soggetti a diverso titolo interessati alle attività legate allo Sport, può essere prezioso e, soprattutto, perfettamente integrabile sinergicamente con tutte le tecniche funzionali alla crescita economica, etica, civile e sociale dei “fenomeni” sportivi.

Prendendo a prestito un termine oramai entrato nell’uso comune quando si vuole rappresentare contesti “ambientali” particolarmente ricchi di varietà di soggetti che operano in armonia tra loro, si può definire “*Ecosistema dello Sport*”: l’insieme di operatori che “producono” oggetti e servizi destinati ai fruitori dello spettacolo sportivo in senso stretto (costruttori e gestori di impianti per lo sport, società sportive, atleti, professionisti in generale del settore), cui si aggiungono coloro che realizzano beni e servizi strumentali necessari per la pratica sportiva (calzature, abbigliamento, attrezzature, servizi di fitness, addestramento e formazione tecnica), ed anche i soggetti che già da diversi anni fondano la propria azione aziendale sullo Sport come “fattore produttivo” essenziale (trasmissioni televisive, operatori di scommesse sportive, alberghi e ristoranti, produttori di integratori alimentari).

In termini strettamente economici, questo grandissimo cluster imprenditoriale è capace di generare una straordinaria ricchezza, oltre al beneficio non meno importante legato al godimento generato dall’intrattenimento, che si somma al fondamentale contributo di educazione al lavoro, al sacrificio, al confronto competitivo leale e meritocratico, al rispetto delle

diversità sociali, razziali e di genere. In particolare, lo Sport “produce” valori che meritano attenzione ancor più focalizzata e qualificata, considerati gli impatti reddituali, occupazionali, fiscali, infrastrutturali, sociali che determinano nei sistemi territoriali in cui agiscono.

Si tratta, evidentemente, di una vera e propria “*Industry*” che in pochi anni ha vissuto una robusta e rapida evoluzione in direzione di un consolidamento delle dinamiche aziendali e finanziarie, accompagnata dal sempre crescente e pervasivo interesse dei *Media Players* che stanno investendo, con piena soddisfazione, cifre importanti e fiducia nel valore dello spettacolo sportivo; tutto ciò esplorando, a beneficio di tutti i protagonisti del “settore”, gli effetti straordinari del mercato generato dalla visione degli eventi sportivi in modalità “virtuale”, sempre più globalmente apprezzata, considerati i crescenti standard tecnici di qualità visiva ed emozionale raggiunti dalle piattaforme specializzate, combinati con importanti elementi di sempre maggiore accessibilità economica.

Naturalmente, si presuppone la disponibilità di competenze manageriali adeguate, indispensabili per armonizzare tutte le diverse istanze ed esigenze interne ed esterne all’impresa, nel pieno rispetto dei molteplici e complessi equilibri economico-strategico, commerciale, operativo, finanziario, organizzativo, tecnologico, sociale, istituzionale, relazionale, in un contesto giuridico-normativo nazionale ed estero mutevole e non sempre coordinato, organico e ben allineato rispetto alle reali necessità di sviluppo dei protagonisti della nuova “Economia dello Sport”.

¹ Estratto di un articolo scritto da Roberto Vona con Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing, Società Sportiva Calcio Napoli, dal titolo “Giustizia sportiva e management. Le ragioni di una convergenza di azione interdisciplinare tra etica, diritto e gestione aziendale”, pubblicato in *La giustizia sportiva oggi (tra economia e diritto)*, numero monografico di Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, Edizioni Scientifiche Italiane, N. 1, 2017.



In sintesi, sul piano puramente tecnico, si assiste ad un imponente ed inarrestabile processo di aziendalizzazione delle organizzazioni che storicamente si sono occupate della produzione di spettacoli sportivi di livello professionistico, specie nelle discipline più seguite dal grande pubblico, come il Basket, il Football Americano, il Calcio, il Baseball, il Ciclismo, l'Automobilismo, la Boxe, la grande Atletica e le relative competizioni. Le società sportive più moderne e solide hanno accompagnato questa tendenza trasformandosi nel tempo in vere e proprie imprese, gestite tenendo conto delle caratteristiche peculiari del proprio *business*, indirizzando solitamente la propria azione in modo specifico e professionale, da un lato, verso il "Mass Market" (praticanti appassionati e spettatori) con iniziative finalizzate ad incrementare il seguito dei tifosi, la reputazione e fidelizzazione alla identità tecnica dell'impre-

sa rispetto al suo profilo squisitamente sportivo e, dall'altro, nei confronti del non meno importante "Business Market", popolato da operatori economici che utilizzano lo Sport come potente veicolo promozionale per la commercializzazione dei propri prodotti o servizi. In pratica, il riassetto competitivo causato dalle iniziative strategiche di questi attori, darà vita in pochi anni ad una vera e propria rivoluzione dei modelli di gestione aziendale, che inevitabilmente si rifletteranno e condizioneranno le *performance* di tutti i *player* dello spettacolo sportivo, che potranno realizzare imprese (economiche e sportive) importanti solo se riusciranno ad accedere alle enormi e crescenti risorse che specie i nuovi Media sapranno generare tramite una sapiente e moderna commercializzazione degli attraenti, godibili e richiestissimi spettacoli "virtuali" incentrati sui più importanti eventi dello Sport. ■



Nulla l'accertamento con firma digitale notificato con il messo

a cura di Renato Polise

Dottore Commercialista



L'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 consente la notificazione degli avvisi di accertamento, che per legge devono essere notificati alle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, mediante l'utilizzo della P.E.C., a far data dal 1° luglio 2017.

Ovviamente, l'atto da notificare deve essere redatto come "documento informatico" e trasmesso con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Sembra pleonastico affermare che, essendo prevista la notifica a mezzo P.E.C., l'atto da notificare deve essere redatto secondo i criteri fissati dal C.A.D. per la corretta formazio-

ne del documento informatico; ma cosa accade se l'avviso di accertamento formato in tal modo, viene poi notificato quale sua copia cartacea, privo di sottoscrizione "analogica" (la vecchia firma del dirigente)?

A questa domanda, ha dato risposta la sent. C.T.R. Campania n. 3848/26/19 che, ribaltando il verdetto del primo grado di giudizio, ha annullato un accertamento ritenendo l'atto inesistente per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73.

La sentenza in rassegna si presenta di particolare interesse anche perché richiama precedente giurisprudenza di merito che già si è formata sul punto (C.T.P. Pescara n. 926/1/2017; C.T.P. Treviso n. 55/2018; C.T.P. Vicenza n. 74/3/2018).





Il Giudice campano, nel rilevare la nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 del già richiamato D.P.R. n. 600/1973, ha fatto leva sull'art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale o C.A.D.) che, nella versione vigente al momento della notifica dell'avviso di accertamento in parola, escludeva l'applicabilità del C.A.D. *"all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale"* (non più così nell'attuale versione della norma, in vigore dal 27 gennaio 2018).

Non è dunque un caso che, in tempi più recenti, l'A.F. sia ritornata sui suoi passi e ad oggi non ci risulta molto utilizzato il canale telematico per la notifica degli avvisi di accertamento, probabilmente nel tentativo di porre rimedio ad un comportamento che si era dimostrato fallace, anche se la necessità di notificare documenti informatici esclusivamente tramite P.E.C., e non quale copia cartacea del documento stesso, era sotto gli occhi di tutti, tanto che la già citata sentenza C.T.P. Pescara n. 926/1/17 aveva affermato il binomio inscindibile firma digitale ed invio tramite P.E.C. *"consentirà al contribuente un immediato controllo dell'autenticità del provvedimento notificato, oltre che l'accesso a tutte le informazioni correlate"*.

Né può sfuggire ai più che, l'Agenzia delle Entrate, proprio come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, (può) deve produrre e firmare documenti digitalmente e

i cui originali sono archiviati dall'ufficio dell'Agenzia che li emette. Se il documento digitale è indirizzato ad un contribuente al quale non può essere recapitato via PEC, gli viene inviata una copia cartacea del documento **sulla quale è stampato un contrassegno** (o glifo), tramite il quale è possibile verificare on line la conformità con il documento originale.

Dagli atti di causa relativi all'avviso di accertamento di cui discutiamo, emerge che l'atto annullato dai Giudici della C.T.R. Campania era carente anche sotto tale profilo, impedendosi in tal modo al contribuente anche tale possibilità.

Altri autorevoli commentatori, inoltre, hanno condiviso le conclusioni cui sono pervenuti i giudici partenopei, proprio perché all'esclusione delle attività ispettive e di controllo fiscale dall'applicazione del C.A.D. il legislatore ha tentato di porre rimedio con il D. Lgs. n. 217/2017, il cui art. 2, comma 1, lett. d) ha espressamente soppresso le parole *"ispettive e di controllo fiscale"*.

Quindi, come sopra già accennato, prima del **gennaio 2018** era esclusa l'applicazione del C.A.D. a tutti quegli atti emessi nell'attività di ispezione e di controllo fiscale, con la conseguente impossibilità per l'Ufficio di emettere atti di controllo o di accertamento fiscale digitali, prima del **27 gennaio 2018**, in quanto questo atto è proprio il culmine dell'attività di controllo. ■

Digital Transformation

a cura di **Vincenzo Tiby**

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

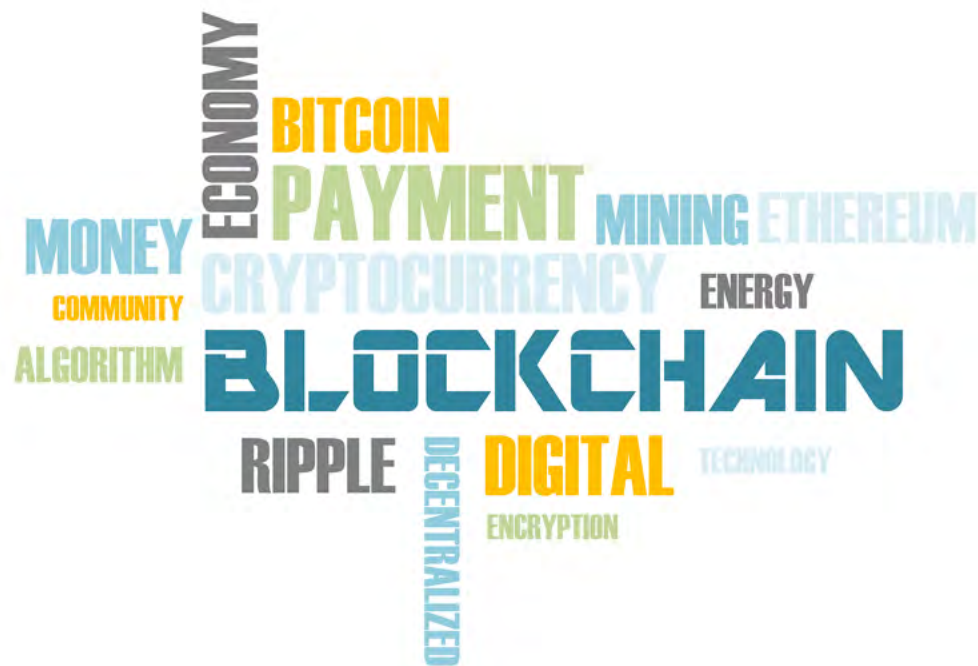


Il futuro della professione sempre più digitale tra semplificazioni, nuove attività economiche e blockchain

Superato il miliardo di file di fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio nel primo semestre 2019, con una percentuale di scarto del 2,8 per cento, registrati oltre 1.500mld di imponibile IVA, la prospettiva della precompilata e delle periodiche, con bozza di modello F24 e dei relativi registri predisposti dall'Ade, è ormai alle porte.

La grande partnership operativa Amministrazione Finanziaria-Imprese-Professionisti (Commercialisti in prima linea) ha dato i suoi frutti. L'efficientamento dei processi di elaborazione dei dati elettronici si trasformerà in un inevitabile recupero del gettito erariale con drastica riduzione di imposte evase. Ma come al solito lo Stato Italiano ben si adopra quando parliamo di incassi, ma stranamente soffre su altri fronti della Digital Transformation. Tra le prime dieci nazioni industrializzate nel mondo, l'Italia è 24ma nella classifica DESI (indice utilizzato dalla Commissione Europea per monitorare lo stato di attuazione dell'Agenda Digitale) su 28 Paesi UE.





La spesa pubblica italiana è allineata alla media europea pari a circa il 49 per cento del PIL, ma ben al di sotto per quanto attiene al comparto "Innovazione Digitale": 85 euro per cittadino a fronte di 186 euro per la Francia, 323 euro per la Gran Bretagna e 207 euro per la Germania.

Tra l'altro il tasso medio di crescita del PIL italiano, nel periodo 2013-2018, è stato dello 0,5 per cento annuo, con ritardo di due punti percentuali, rispetto alla media dei Paesi OCSE pari al 2,16 per cento annuo. In sintesi gap cronico di circa il 2 per cento annuo. Intanto l'e-commerce è in continua crescita anche in Italia. Nel 2018 il giro d'affari complessivo delle transazioni on line ha superato quota 27 mld di euro, registrando un più 15 per cento rispetto al 2017. L'Osservatorio Digital Salary Survey, di Pagemeter, ha condotto un'attenta analisi relativa all'evoluzione delle professioni digitali negli ultimi due anni, sulla base di database aziendali e colloqui con i candidati. Queste le nuove figure:

- Ad Trafficker: gestisce e distribuisce vari formati pubblicitari (banners, video) attraverso l'ad server (tecnologia di interscambio);
- Biddable specialist: analista delle performance pubblicitarie on line, si preoccupa di rendere quanto più efficiente l'investimento effettuato;
- Category manager: gestisce il posizionamento e la promozione di una linea di prodotti on line al fine di massimizzare le vendite;
- E-commerce specialist: gestisce la relazione con i marketplace, occupandosi di cataloghi, prezzi (marginalità), logistica e pagamenti;
- Growth hacker: figura professionale tipica nelle start up innovative. Possiede spiccate competenze nel marketing on line, impegnato principalmente ad accrescere i Kpi (key performance indicator);
- Programmatic specialist: esperto della programmazione pubblicitaria ai fini della creazione di un'audience profilata di utenti destinatari di messaggi pubblicitari mirati.

Per i professionisti contabili nuovi sbocchi di attività nel settore privacy. La figura emergente è quella del DPO (data protection officer) italianamente definito Responsabile protezione dati, il Garante ne ha verificato l'esistenza di oltre 48000 con un'associazione nazionale costituita. Non sono richiesti particolari requisiti per l'esercizio di questa attività. Importante possedere necessarie conoscenze informatiche e giuridiche in ambito protezione dati, nonché porsi in posizione di indipendenza nei confronti del Committente. Le conoscenze e le capacità operative del DPO non sono certificate da specifici corsi, anche se Ordini Professionali ed Università stanno costruendo adeguati percorsi formativi.

Intanto Mark Zuckerberg blinda la sua moneta virtuale a Zucchetto. Libra Association di Ginevra è l'organizzazione no-profit che riunisce i 28 partner finanziatori della moneta globale lanciata lo scorso giugno da Facebook.

Costituendo un Ente no profit, Zuckerberg si svincola da ogni forma di vigilanza e di autorizzazioni, rendendo così meno trasparente l'operazione di finanza virtuale.

Libra, la criptovaluta di Facebook appunto, come tutte le criptovalute, dovrebbe basarsi su tecnologie atte a garantire la registrazione definitiva e l'immodificabilità delle transazioni, le cosiddette catene di blocchi (blockchain). Rispetto alle monete tradizionali, per le criptovalute non esiste un sistema centralizzato di validazione. La transazione è validata da un terzo utente sconosciuto, che può essere diverso ogni volta. Essendo decentralizzato il sistema di controllo e validazione di una transazione con criptovaluta, il rischio di oscillazione del valore è elevato (cosiddetta volatilità) rendendo lo strumento poco stabile e quindi non sicuro. Lo stesso Zuckerberg comunque ha dichiarato di voler vincolare "Libra" a un paniere di valute tradizionali, le principali legate alle Banche Centrali dei Governi. Ai posteri l'ardua sentenza.

Intanto tra E-government, E-commerce, E-finance, anche le professioni si evolvono e trovano nuovi spunti di riflessione, nonché nuovi sbocchi operativi e consulenziali. Non ci resta che mettere in campo nuove strategie in nome di uno sviluppo economico che non guasta mai. ■

Privacy e condominio

a cura di Mario Michelino

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



Oggi una normativa in piena evoluzione trova un'applicazione pratica nella vita quotidiana. L'introduzione del General Data Protection Regulation (GDPR) ha segnato una svolta importante in merito alla tutela dei dati personali.

In particolare, il regolamento introdotto dalla Commissione Europea, ed entrato in vigore il 25 maggio 2018, ha come fine ultimo il rafforzamento della protezione dei dati personali dei cittadini di tutta l'Unione Europea.

L'adozione del regolamento restituisce e rafforza la possibilità per i cittadini di esercitare il controllo dei propri dati personali e, allo stesso tempo, rende omogenea la normativa privacy all'interno dei paesi dell'Unione Europea.

Da un punto di vista strettamente normativo, il GDPR nel nostro paese sostituisce e abroga le norme del codice per la protezione dei dati personali (DLgs. 196/2003) con esso incompatibili.

Una prima valutazione è da farsi in relazione all'impatto che la normativa avrà sulla vita quotidiana dei cittadini, ed in particolare di quei milioni di cittadini che vivono in condominio.

La definizione di condominio si trova nell'art. 1117 del Codice Civile:

"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzione di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1. il suolo su cui sorge l'edificio, le fondamenta, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in generale tutte le parti dell'edificio adibite all'uso comune;
2. i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."

Continuando, il codice identifica nell'amministratore di condominio l'organo esecutivo, nominato dall'Assemblea, quando i condomini sono più di otto, art. 1129 c.c..

Tra i vari compiti attribuiti, e le innumerevoli responsabilità civili e penali, in capo all'amministratore, è opportuno evidenziare quando indicato dall'articolo 1130, comma 6, del c.c..

È obbligo dell'amministratore "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio".

Oltre a quando detto, il Regolamento definisce trattamento "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (art. 4 punto 2 Reg. UE 2016/679).

Occorre aver ben chiara la differenza tra "titolare del trattamento dei dati" e responsabile del trattamento dei dati, il primo "determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali" mentre il secondo "tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento".

Orbene, nel fare riferimento al documento principale, rappresentato dall'informativa (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679), l'interessato, ossia il condomino, dovrà essere informato in merito ai seguenti punti:

- le finalità per cui i suoi dati vengono trattati;
- le modalità del trattamento degli stessi;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- i soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati o di responsabili del trattamento;
- l'ambito di comunicazione o di diffusione dei dati medesimi;

■ il periodo massimo o il criterio di detenzione dei dati personali e dei suoi diritti in qualità di interessato.

Detto ciò, l'amministratore di condominio oltre ad essere il rappresentante legale, riveste allo stesso tempo anche il compito di Titolare del trattamento (art. 24 Reg. UE 2016/679) e Responsabile del trattamento (art. 28 Reg. UE 2016/679) per le attività che svolge durante la gestione condominiale.

Il principio di responsabilizzazione dei titolari e responsabili del trattamento dei dati rappresenta un altro pilastro del GDPR.

È possibile ritrovarne un riscontro pratico, nell'adozione di comportamenti pro-attivi che testimoniano la concreta attuazione di misure tecniche e organizzative finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.

L'amministratore dovrà strutturarsi in modo autonomo per garantire il rispetto della normativa alla luce dell'introduzione del nuovo regolamento.

Dovrà, pertanto, essere in grado di dimostrare di avere adottato un processo complessivo di misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali, anche attraverso l'elaborazione di specifici modelli organizzativi, tutto al fine di svolgere ogni possibile azione tesa a ridurre al minimo il rischio di violazione o di perdita anche accidentale di dati.

Il raggiungimento ed il rispetto di una serie di equilibri che garantiscono una vivibilità "condominiale" si intersecano con il rispetto della riservatezza di ciascuno garantita dalla privacy e dalle ragioni di trasparenza della gestione della cosa comune.

Le diverse informazioni sugli inquilini, sui condòmini, sugli appartamenti, sulla natura e sulla quantità dei consumi, contenute negli archivi condominiali, vanno oltre il semplice elenco dei nominativi dei proprietari e, se non opportunamente trattate, potrebbero rivelare informazioni anche delicate sui vari abitanti del palazzo.

Particolare attenzione dovrà essere prestata, qualora l'amministratore, nell'ambito delle sue mansioni, dovesse trattare dati personali che dovessero rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Infatti per questa tipologia, dovrà inoltre raccogliere il consenso dell'interessato (art. 9 Reg. UE 2016/679).

È ovvio che nel caso in cui volesse utilizzare i dati personali per effettuare un trattamento che esula dalle finalità per le quali sono stati raccolti, dovrà necessariamente raccogliere il preventivo consenso dei condomini.

Rappresenta, alla luce di quanto detto, illecita qualsiasi operazione sui dati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti senza consenso (artt. 6, 7, 9 Reg. UE 2016/679).

L'esempio più calzante è rappresentato dal registro dell'anagrafica condominiale introdotto con la L. 220/2012 fondamentale ai fini di gestione del condominio che dovrà essere sempre aggiornato e corrispondente alla reale proprietà degli immobili.

Una prima precisazione ci porta a dire che i dati personali contenuti all'interno del registro dell'anagrafica condominiale, sono dati di pubblico dominio, in quanto le informazioni quali cognome e nome, codice fiscale e dati catastali dell'immobile sono pubbliche e rilevabili da una semplice visura catastale o presso l'accesso alla conservatoria.

La loro conoscenza e di conseguenza il loro trattamento, deriva da una disposizione normativa alla quale il condominio proprietario dell'immobile, diretto interessato, non può sottrarsi.

Il Regolamento UE 2016/679 all'articolo 5 paragrafo 1 specifica quanto segue:

lett. c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità perseguite (principio di minimizzazione dei dati); d) i dati devono essere esatti e aggiornati (principio di esattezza).

La verifica periodica della correttezza e dell'esattezza dei dati personali di ogni singolo condomino rappresenta un obbligo dell'amministratore, in qualità di rappresentante legale e di titolare del trattamento dei dati.

La verifica periodica consentirà il rispetto del regolamento evitando, inoltre, eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo di informazioni non corrette.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, basti pensare alle conseguenze dovute ad una mancata convocazione di un comproprietario di un immobile, all'attribuzione di un beneficio fiscale a un soggetto diverso dal reale beneficiario, erronee richieste di pagamento a soggetti non titolari ecc.

Questo ulteriore adempimento a carico dell'amministratore, andrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa ed inserito nella gestione ordinaria della sua attività già estremamente complessa e articolata senza paralizzarla.

Al fine di rispettare quanto previsto dal GDPR, la misura fondamentale è quella di richiedere almeno annualmente la conferma, ed eventuale integrazione, dei dati presenti all'interno del registro dell'anagrafica condominiale.

L'opportunità di tale richiesta potrebbe essere individuata in occasione dell'assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto o, in alternativa, con invio di precise comunicazioni a tutti i condomini.

Un altro caso che si sta riscontrando sempre più frequentemente è quello delle informazioni richieste dalle banche in occasione della richiesta degli amministratori di aprire un rapporto di conto corrente intestato direttamente al condominio.

In questo occorre fare due precisazioni.

Dopo il 18 giugno 2013, data in cui è entrata in vigore la L. 220/2012, è sorta la necessità dell'istituzione del conto corrente condominiale ove far transitare le quote condominiali da utilizzare per il pagamento dei fornitori.

Inoltre, secondo quanto previsto dal D.Lgs 90/2017 che ha modificato il D.Lgs 231/2007, e dalla legge sull'antiriciclaggio, le banche sono tenute a richiedere informazioni e documenti che "consentano di ricostruire con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario e di controllo del cliente, con l'identificazione del titolare effettivo".

Per assolvere all'aspetto normativo, fornendo le informazioni per l'apertura di un conto corrente dedicato, occorre produrre il registro dell'anagrafica e della caratura millesimale delle varie unità immobiliari.

Vale la pena specificare che tutto ciò è anche dovuto al fatto che il condominio non è un soggetto giuridico ma un'entità che costituisce un "centro autonomo di imputazione di diritti".

Sono tantissimi i casi da analizzare, in quanto il condominio è vita quotidiana e, sicuramente, difficile da ridurre a schemi preordinati.

Ciò troverà, nel rispetto della recente normativa, sempre una maggiore integrazione con i nuovi scenari sempre rispettosi della riservatezza da integrare con la necessità di conoscenza ed informazione della cosa comune. ■

I compensi degli amministratori delle Società Pubbliche, la situazione attuale e le prospettive

a cura di Paolo Longoni

Consigliere d'Amministrazione Cassa di Previdenza dei Ragionieri



Una breve analisi delle diverse norme che hanno regolamentato la materia; le diverse fasi e la giurisprudenza contabile; le prospettive di superamento dei tagli lineari.

1. Evoluzione normativa

La **prima disciplina** speciale relativa ai compensi per i componenti degli organi amministrativi delle Società a partecipazione pubblica diretta o indiretta è stata dettata dall'art. 1, commi 725, 726, 727 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nella declinazione contenuta nelle norme sopra richiamate la materia è stata sottoposta a stringenti limiti quantitativi: "nelle società a totale partecipazione di comuni o province" i compensi destinati al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione non possono essere superiori al 70% (per il presidente) e al 60% (per gli altri componenti compreso l'amministratore delegato) dell'indennità spettante al Sindaco o al Presidente della Provincia che controllano la Società.

Il successivo art. 6, comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, applicabile alle Società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha disposto la riduzione del 10% dei compensi ed indennità in questione.

Una **seconda fase** della disciplina dei compensi destinati agli organi amministrativi delle Società pubbliche è stata previ-

sta dall'art. 4, comma 4 D.L. 95/2012, nel testo modificato dall'articolo 16, comma 1 del D.L. 90/2014; nella norma si prevede "fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato per prestazioni di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

Una **terza fase**, di natura transitoria, è delineata dall'art. 11, commi 6 e 7 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica); il comma 6: "con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, per le Società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le Società controllate dalle regioni o dagli enti locali il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai



sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo omnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti nel decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta."

Ed il comma 7: "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 .. ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166".

Doverosamente ricordando che il D.M. 166/2013 regola i compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal M.E.F., occorre argomentare che il rinvio – molto poco chiaro – al limite dell'80% dei compensi corrisposti nel 2013 va visto nel segno della razionalizzazione delle società partecipate pubbliche, che nella previsione del Legislatore dovrebbe determinare un accrescimento dimensionale delle singole società e la complessiva riduzione del loro numero.

Il perdurante ritardo nell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dal comma 6, tuttavia, rischia di produrre, a fronte di società di maggiori dimensioni, l'applicazione di limiti di compenso relativi ad entità più piccole, oltre tutto parametrati agli emolumenti percepiti da altri soggetti (sindaci o presidenti di provincia).

2. La situazione odierna

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra descritta, sembra potersi dire dunque che il compenso agli amministratori delle partecipate pubbliche sconta ancora oggi il limite di cui alla Legge 296/2006, art. 1, commi 725 – 727; e dunque al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico non può essere concesso un emolumento superiore al 70% di quello attribuito (o comunque teoricamente attribuibile, Corte dei Conti, sez. regionale Controllo Liguria par. 70/2013) al Sindaco o al Presidente della Provincia controllante; per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione l'emolumento deve essere contenuto entro il 60%.

Il comma 725 citato, nel secondo periodo, in parziale deroga del limite suddetto, consente l'erogazione agli amministratori di un ulteriore e aggiuntivo compenso sotto forma di indennità di risultato nel caso di "produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata" e comunque in misura non superiore al doppio del compenso annuale.

Ne consegue che, quanto a quest'ultima indennità, essa possa essere attribuita solo con delibera dell'assemblea dopo l'approvazione del bilancio di esercizio e sempre che risulti che la Società ha prodotto utili.

Nelle Società a partecipazione mista i compensi agli amministratori possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli Enti Locali nella misura di:

1. punto percentuale ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli Enti Locali nelle Società ove la partecipazione degli Enti Locali è superiore al 50%;

2. punti percentuali ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli Enti Locali nelle società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al 50%.

Detto compenso deve subire la decurtazione (nella parte fissa ed in quella variabile) del 10% per gli amministratori di società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta (art. 6, comma 6, D. L. 78/2010).

Le Società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato a favore delle amministrazioni stesse superiore al 90%, o le altre società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta devono contenere il costo annuale per i compensi degli amministratori, comprese le indennità di risultato, nel limite dell'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 (art. 4, comma 4, D.L. 95/2012).

È da precisare ancora che i titolari di cariche elettive che svolgano qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo non possono percepire alcun emolumento, avendo diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; è consentita la percezione di un gettone di presenza non superiore a 30 euro per ogni seduta (art. 5, comma 5, D. L. 78/2010).

3. La giurisprudenza e le interpretazioni della Corte dei Conti

Secondo Corte dei Conti Lombardia (sez. Regionale di Controllo, par. n. 1/2015) non può essere data una interpretazione meramente matematica della disposizione di cui al D.L. 95/2012. Nel caso manchi il parametro di riferimento (costo del 2013 pari a zero), lo stesso andrà individuato nell'ultimo esercizio in cui la Società ha sostenuto tale spesa. E qualora si tratti di società di nuova costituzione il parametro di riferimento rimane quello dei commi 725 – 727 dell'art. 1 L. 296/2006, opportunamente ridotto del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. 78/2010.

Negli stessi sensi, Corte dei Conti Veneto (sez. Regionale di Controllo, par. 68/2016) e Corte dei Conti Piemonte (sez. Regionale di Controllo, par. 2/2016).

La applicazione concorrente di entrambi i limiti (L. 296/2006 e D.L. 95/2012) è stata sancita da Corte dei Conti Lombardia (sez. Regionale Controllo, par. 186/2013 e 88/2015), Abruzzo (sez. Regionale Controllo par. 80/2016), Emilia Romagna (sez. Regionale Controllo, par. 119/2015).

È stato ritenuto ammissibile il riconoscimento di un'indennità di risultato all'amministratore nei limiti previsti dall'art. 1, comma 725 (effettiva produzione di utili e fino al massimo del doppio del compenso annuale) solo se l'onere complessivo a carico della Società non superi l'80% di quello sostenuto nel 2013 per la remunerazione dell'organo amministrativo; con ciò si ritiene che il limite dell'80% si applichi al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e di quello variabile (Corte dei Conti Lombardia, sez. Regionale di Controllo, par. 96/2013, 64/2016, 71/2016; Corte dei Conti Sardegna, sez. Regionale di Controllo, par. 20/2018).

Corte dei Conti Veneto (sez. Regionale di Controllo, par. 31/2018), tornando sul tema dell'assenza del parametro di riferimento relativo agli emolumenti dell'anno 2013, nel ricordare che la previsione di tetto massimo indicata dall'art. 11, comma 7, D. Lgs. 175/2016 (240.000 euro annui) non può essere ritenuta operante in mancanza del Decreto Ministeriale di definizione e classificazione delle Società a partecipazione

pubblica, precisa che occorre, in via preliminare, ricondursi al criterio fondamentale di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica, e che può farsi riferimento ai compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Secondo Corte dei Conti Basilicata (sez. Regionale di Controllo, par. 10/2018) restano in vigore in via tassativa le norme di cui al D.L. 95/2012, e, in mancanza delle regole di cui all'emanando Decreto Ministeriale, i limiti in questione non sono suscettibili di incremento nemmeno in via interpretativa.

Vanno infine citate le pronunce che dichiarano inammissibile l'operazione di assimilazione dei rimborsi per le spese documentate alla base di calcolo del tetto (emolumenti dell'anno 2013); Corte dei Conti Marche (sez. Regionale di Controllo, par. 137/2015) e Friuli Venezia Giulia (sez. Regionale di Controllo, par. 102/2015) affermano il condivisibile principio secondo il quale sono ontologicamente distinti i rimborsi delle spese rispetto al compenso evocato nelle norme, essendo i rimborsi meramente eventuali e esclusi dalla limitazione di legge.

4. Una interpretazione di dottrina, dissonante rispetto a quella della Corte dei Conti

Secondo un canone strettamente letterale, l'art. 11, comma 7, D. Lgs. 175/2016, avrebbe abrogato la disciplina previgente in materia di limiti ai compensi degli amministratori.



Il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) è norma speciale che deroga anche alle disposizioni del Codice Civile (come espressamente previsto dall'art. 1, comma 3 dello stesso Testo Unico).

Secondo l'art. 14 delle Preleggi (R.D. 16.3.1942, n. 262), le norme speciali non possono che essere interpretate per il loro contenuto letterale, e non sono oggetto di interpretazione estensiva.

Pertanto, secondo tale ricostruzione interpretativa si può concludere con la presa d'atto che, in vigenza del Testo Unico, l'unico limite esistente per i compensi dell'organo amministrativo è quello previsto all'art. 11, comma 6, pari ad Euro 240.000 annui.

I limiti precedenti restano applicabili soltanto alle Società di cui all'art. 4, comma 4 D.L. 95/2012 e a quelle di cui al D.M. 166/2013.

Letteralmente, infatti, l'art. 11, comma 7, recita: *“fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012 e al Decreto MEF 24.12.2013, n. 166”*.

Il limite previgente, dunque, sarebbe applicabile soltanto alle Società che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato (art. 4, comma 4, D.L.95/2012) ed alle società a partecipazione statale (D.M. 166/2013).

La conclusione in questione è da attribuirsi a Pozzoli (*Il Sole 24 Ore*, n. 22 del 23 gennaio 2017, pag. 24) ed è sicuramente interessante e meritevole di attenzione.

5. Conclusioni

La disciplina del Testo Unico è sicuramente di portata innovativa rispetto al principio in precedenza disegnato dalla normativa di *“spending review”* basata sui tagli lineari.

Mediante l'emanando decreto ministeriale si uniformerà la disciplina dei limiti remunerativi introducendo non più vincoli legati a parametri storici o agli emolumenti percepiti da altri soggetti, ma ad indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi riferiti alla realtà della Società in cui gli amministratori rivestono la carica.

Anche la parte variabile della remunerazione sarà commisurata al risultato di esercizio raggiunto dalla Società nel corso dell'esercizio precedente, con la precisazione che, in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità degli amministratori la parte variabile non potrà essere corrisposta.

Le norme del Testo Unico contengono anche un importante intervento in materia di congruità del rimborso delle spese documentate sostenute dagli amministratori; l'art. 19, comma 5, impone alle amministrazioni pubbliche di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale; ciò, dunque, impone all'assemblea dei soci l'adozione di un provvedimento di carattere generale in materia di spese, per misurarne la congruità rispetto agli obiettivi fissati. Viene finalmente e completamente superato il principio del taglio incondizionato, sostituito con criteri di sana gestione e di rispetto della coincidenza fra attività svolta e responsabilità assunte dagli amministratori delle società. ■



La tassonomia XBRL, da utility è diventata un obbligo di legge

a cura di Giovanni Tomo

Dottore Commercialista
e Giornalista pubblicitista



Possiamo certamente riconoscere che, durante la nostra attività professionale, stretti nelle tempistiche che la vita quotidiana impone, è abbastanza inconsueto soffermarsi su quale sia la ratio della norma che stiamo applicando, in ordine sia ai criteri generali, ma anche in relazione a mere fasi operative e procedurali.

Accade quindi talvolta che, soprattutto in situazioni che ci appaiono inutilmente farraginose e complesse, ci ritroviamo a riflettere quale ne sia la finalità, ma anche la concreta utilità per un qualsivoglia interlocutore, così come l'entità dei relativi costi ed impegni e di chi siano a carico.

Ebbene sì, devo purtroppo ammettere che in questi giorni, dopo oltre 30 anni di professione, ho aggiunto un ulteriore tassello alla mia personale consapevolezza sulle tante cose davvero “piovute all'improvviso” sul nostro settore e della deriva ormai inarrestabile della nostra professione.

Solo ora, per strane ed imprevedibili vicende organizzative del mio studio, ho difatti “scoperto” quanto terreno abbia perso la nostra professione e, mi sia consentito, la nostra identità e dignità di professionisti, rispetto al tema “bilanci” con la famigerata normativa sul formato XBRL.

Lo ammetto: in tanti anni, non avevo mai concretamente operato per la materiale redazione in questo formato della nota integrativa ad bilancio CEE e della relativa documentazione.

Era l'incubo dei miei collaboratori, da me trascurato e sorvolato, il loro incubo per le mie fin troppo frequenti richieste di modificare e chiarire aspetti descrittivi dei bilanci, spesso venivo coinvolto con la faticosa frase “.....ma la tassonomia non lo prevede.....questo che mi chiedi non è richiamato dal format.... devo modificare qualche altra area oppure inserire ciò che chiedi nelle aree generali della relazione.....” in una parola, la avevo sempre trovata una vera violenza alla “libera espressione” per rendere chiarezza agli atti di bilancio secondo le proprie competenze, stile, preparazione professionale.

Ed in questi giorni ho “scoperto” la “mia verità”: che per fare una “magnifica” nota integrativa, relazione e documenti vari,

“basta” saper far funzionare i programmi software preposti, generare in automatico il modello proposto dalla software house, e tutto è pronto e fatto, con tanto di descrizioni, richiami di normative, codici e codicini.

Ma ho scoperto che è davvero un “vero incubo”: basta fare un errore, anche banale di digitazione o di soppressione di un qualcosa, ed il bilancio non viene recepito dal Registro delle Imprese perché.....non rispetta la tassonomia.....; che questa tassonomia viene periodicamente aggiornata e modificata; che pertanto non dobbiamo correre soltanto dietro alle norme in continua evoluzione, ma anche a queste prescrizioni “comportamentali d'uso che”, come ho “scoperto” dal sito istituzionale, ci vengono imposte da una specifica associazione di soggetti vari, ispirata – come si legge, insieme ad una interessante elencazione dei soci – a questo principio “La creazione di XBRL aveva come scopo principale quello di evitare la ri-digitazione dei dati di bilancio a carico dei revisori ed analisti. Dover inserire i dati manualmente oltre ad essere oneroso in termini di costi e tempi risultava altresì penalizzante dal punto di vista della qualità considerando i numerosi errori di digitazione.”

Ebbene, mi dico, doveva essere una giusta utility, non certo un obbligo di legge, ed invece, con DPCM del 10.12.2008 lo è diventato, e dal 2010 il bilancio XBRL è il formato con cui il bilancio deve essere depositato al Registro delle Imprese e, tranne casi espressamente previsti, non può essere mai omesso. Viene quindi da riflettere che, a questo punto, il commercialista è sempre meno.....UTILE AL PAESE....., che basta un buon programma ed un attento operatore per sostituirlo anche in quella che personalmente continuo a ritenere la massima espressione di sintesi delle nostre competenze e della nostra professionalità: la redazione di un Bilancio.

Già, ma senza le esclusive professionali delle attività pur previste dall'articolo 1 del famoso decreto 139, questa mia è solo una ulteriore “amara scoperta” di quanto sta interessando la nostra categoria alla quale, sia chiaro, nonostante tutto mi onoro di appartenere. ■

Incentivi per le imprese, non c'è solo il decreto crescita

a cura di **Anna Lepre**

Direttore Centro Studi Lepre Group



Il decreto crescita è indicatore di una rafforzata attenzione del governo verso le esigenze delle imprese. Va peraltro sottolineato, al di là del provvedimento in questione, come non manchino misure incentivanti per il sistema produttivo, in vigore per il presente anno.

In particolare, per chi realizza un investimento nel Mezzogiorno è rimasto in vigore il bonus già fruibile nella passata stagione. Si tratta di un credito d'imposta indirizzato alle imprese che effettuino acquisizioni di beni strumentali per il processo produttivo. L'entità del credito d'imposta è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese e al 25% per le grandi imprese. Naturalmente, trattandosi di misura finalizzata al riequilibrio territoriale, l'investimento deve attuarsi in una delle regioni del Centro Sud e delle Isole, vale a dire Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo o Molise. Al momento, chi intenda sfruttare questa opportunità, deve accelerare i tempi, visto che la misura dovrebbe restare in vigore non oltre il 31 dicembre 2019, salvo proroghe.

Restando in orbita Mezzogiorno, va ricordato come, con la manovra finanziaria 2019, sia non soltanto stata confermata, ma sia stata altresì estesa e consolidata un'altra misura: "Resto al Sud". In questo caso, come si evince dalla denominazione, l'intento del legislatore è in primo luogo quello di frenare la diaspora dei meridionali, prevalentemente di giovane età, verso altre aree del paese o verso l'estero. Lo si fa incentivando la propensione all'imprenditorialità e al lavoro autonomo, promuovendo la nascita di nuove iniziative nelle regioni meridionali.

Punto di forza di "Resto al Sud" è la copertura al 100% delle spese ammissibili. In particolare, per il 35% si provvede con un contributo a fondo perduto, per il restante 65% con un finanziamento rafforzato dal Fondo di Garanzia per le Pmi. Gli oneri per il credito sono integralmente coperti da un contributo in conto interessi.

Come accennato, l'ambito di applicazione dell'agevolazione è stato ampliato. Fino al 2018 l'incentivo era riservato a soggetti con età inferiore a 36 anni, ora è esteso agli under 46 e ai liberi professionisti, operanti nelle stesse regioni destinarie della misura bonus investimenti Mezzogiorno.

Sempre con target Mezzogiorno, non può trascurarsi inoltre il bonus occupazione. Si tratta della decontribuzione al 100% per chi assuma nel Meridione under 35 oppure anche over 35, laddove il loro stato di disoccupazione si sia prolungato per almeno sei mesi.

Come noto, con il decreto crescita è tornato il super ammortamento. La Legge di Bilancio 2019 aveva infatti confermato soltanto l'iperammortamento, vale a dire l'agevolazione per chi investe nell'innovazione targata industria 4.0. Nel caso specifico, l'incentivo si concretizza in una maggiorazione del costo di acquisizione, ai fini della quantificazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili per le imposte sui redditi. È peraltro da rimarcare come, anche per l'iperammortamento, non si sia trattato di una mera conferma, bensì di una rimodulazione. Fino al 2018, era in vigore una maggiorazione standard del 150%, mentre dal 2019 vengono applicate agevolazioni inversamente proporzionali all'entità dell'investimento: 170% fino a 2,5 milioni di euro, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni. Sono state escluse agevolazioni per investimenti superiori a 20 milioni.

Un'analogia con lo scorso anno sta invece nel fatto che il destinatario di un iperammortamento acquisisce anche il diritto a godere di un'altra agevolazione. Chi infatti acquista un bene immateriale, può ottenere una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 40%. Si tratta di una correlazione automatica, l'incentivo si applica a prescindere da qualsiasi collegamento funzionale tra bene immateriale e bene materiale per cui si è beneficiato dell'iperammortamento. ■

Leva fiscale nella riqualificazione urbana ed edilizia. Una ipotesi virtuosa di sviluppo

a cura di **Paolo Gabriele**

Dottore Commercialista
Commissione Sport Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Collegio Revisore dei Conti Ance Campania



È ormai ufficiale, ci troviamo in una fase di crescita negativa. Anzi poiché abbiamo avuto due trimestri consecutivi con segno meno, siamo in ciò che si definisce recessione tecnica. E se in Italia si piange, in Europa non si ride. Le previsioni del PIL delle maggiori economie europee, sebbene migliori delle nostre, evidenziano una crescita inferiore alle attese; anche per il nostro partner commerciale per eccellenza, la Germania, l'anno 2019 si preannuncia come il peggiore dal 2013. È evidente la preoccupazione in merito a questi dati, che rendono gli obiettivi di finanza pubblica, definiti dal nostro Governo, difficilmente raggiungibili. Tale situazione rende necessario stimolare i consumi interni, da tempo fermi, e le attività in grado di creare valore, non disperdendo le risorse ridotte a disposizione. In questo contesto generale si inserisce la crisi del Mezzogiorno, povero di grandi industrie e con una disoccupazione, in particolare giovanile, sempre più preoccupante. In cui l'industria edilizia ha sempre rivestito un ruolo di grande rilievo. Ecco, quindi, la necessità di favorire investimenti privati e stimolare la crescita, la ripresa economica ed i consumi, agendo proprio nei settori a più rapida risposta ed a più alta intensità di impiego di manodopera, anche di livello medio basso di qualificazione. In questo complesso quadro si inserisce il decreto *Sblocca cantieri*, approvato "salvo modifiche", che, in origine, doveva incidere in particolare sulle opere nel Mezzogiorno. Il cui testo è ancora soggetto a revisioni. Nella realtà, delle semplificazioni apportate con il provvedimento

to si spera di vedere i risultati nei prossimi anni, ovvero se, effettivamente, tali misure riusciranno a superare un deficit di pianificazione e progettuale della p.a. locale. In ogni caso, non vi è dubbio che il futuro dell'edilizia, sia per l'importazione di modelli innovativi di tecniche di finanziamento, e di contratti di partenariato pubblico-privato, ma, soprattutto, per esigenze di rigenerazione del tessuto urbano, sarà sempre più una "questione privata". Ecco quindi la necessità di misure ed interventi in grado di dare quello choc necessario ad invertire la tendenza negativa, che permettano un salto di qualità nella spesa, e facciano ripartire i settori economici depressi, non dipendenti dall'andamento del commercio internazionale, ma che stimolino i consumi interni (sopperendo agli eventuali cali delle esportazioni attesi). Ciò chiaramente non può realizzarsi attraverso grandi cantieri e grandi opere pubbliche, per le quali, non solo la fase di progettazione è assai complessa e lunga, e il loro numero ridotto per ovvi motivi di finanza pubblica, ma anche perché sono destinate ad essere appannaggio di poche grandi imprese, *main o general contractor*, le cui ricadute sul territorio e sulle p.m.i. locali, sono generalmente assai inferiori alle attese, strette come sono queste ultime fra la posizione di grande debolezza nei confronti del potere relazionale dei loro danti causa e la concorrenza sui prezzi, molto forte quando l'offerta si riduce. Pertanto il futuro dell'edilizia e delle p.m.i., al di là delle poche grandi opere infrastrutturali, che saranno progettate, è legato indissolubilmente alla riqualificazione dell'esistente.

D'altronde la riduzione dei cantieri pubblici (cfr. Relazione degli Uffici sull'Attività 2018 Ance Campania) è evidente, ed è non solo legata alla scarsa capacità di pianificazione e spesa degli enti locali, ma anche all'alto grado di consumo del territorio. Piuttosto si rende sempre più necessario agire sull'esistente che va risanato e riqualificato. Come detto l'edilizia privata può, oggi, svolgere un ruolo virtuoso di stimolo per le imprese locali di migliore qualità, oltre che di traino delle imprese di minori dimensioni e meno "strutturate" verso una inevitabile professionalizzazione del settore. Nonché delle aziende di produzione di materiali e tecniche innovativi, così come, ad esempio, della bioedilizia e della elettronica applicata, si pensi alla domotica per ciò che riguarda sicurezza e risparmio energetico. Fino ad essere parte di una economia circolare con l'uso di materiali e beni provenienti dalla filiera del riciclo e del riutilizzo. In questo quadro si inserisce il ruolo della p.a. attraverso l'utilizzo di strumenti in grado di favorire gli investimenti privati e di utilizzare direttamente o indirettamente la leva fiscale, cui i precedenti governi hanno tentato di fare ricorso con i *bonus* e le agevolazioni, anche sotto forma di crediti d'imposta cedibili, per gli interventi in edilizia, in prima battuta riguardo al risparmio energetico ed in seguito anche alla sicurezza strutturale degli edifici. Strumenti, come sisma ed eco bonus, che prevedono la possibilità per il contribuente che effettua l'investimento di trasferire la detrazione fiscale prevista (che può raggiungere l'85% dell'importo dei lavori), che se potenziati e liberati da alcuni vincoli, in particolare riguardo alla cessione e, quindi, alla circolazione dei crediti d'imposta, potrebbero innestare un circolo virtuoso in grado di attivare investimenti sostanziosi ed occupazione in tutta la filiera: l'introduzione di tecniche di costruzione innovative, l'utilizzo di materiali di alta qualità, la bioedilizia, l'occupazione, la sicurezza e la prevenzione strutturale, l'ambiente, la ricerca e *dulcis in fundo* generare consistenti entrate tributarie. Che si rivelano, in previsione, maggiori della spesa pubblica per i relativi investimenti. Solo per fare un esempio, il costo della manodopera diretta per opere di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico, è circa il 35% del costo complessivo dell'intervento. Pertanto se si investissero cinque miliardi di euro per opere di tal genere, si genererebbe una maggiore occupazione diretta, considerando il costo annuo medio di un operaio, di circa 40.000 lavoratori. Compreso l'indotto si genererebbero per ogni miliardo investito circa 15.555 posti di lavoro (dati Ance Campania - Acen in "La riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio in Campania", a cura di Bruno Discepolo, Edizioni Graffiti Napoli dicembre 2017). È evidente che, di conseguenza si otterrebbero maggiori introiti per Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, Ires, Irap, Iva oltre i contributi Inps. In realtà, solo riguardo ai costi diretti per le opere si verificherebbero entrate fiscali pari al 36,3% dell'investimento. Tenuto, poi, conto che nel settore delle costruzioni, solo il 4,2% degli acquisti è importato, mentre il 95,8% è di produzione interna, e per la gran parte è all'interno alla regione, gli effetti stimati, su cui non ci dilungheremo per ragioni di spazio, sulle entrate fiscali generabili sono più che doppi rispetto all'importo degli interventi. In pratica, oltre ai restanti vantaggi della misura, l'investimento riuscirebbe ben più che a ripagarsi.

Ma veniamo alla attuale disciplina, ai riferimenti normativi, e verifichiamo il percorso oltre che le soluzioni possibili per potenziare effetti ed efficacia delle misure. Con i provvedimenti 8.6.2017 nn. 108572 e 108577, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali i beneficiari della de-

trazione IRPEF/IRES per determinati interventi antisismici e di riqualificazione energetica, realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, possono cedere il credito corrispondente a tale detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021. L'art. 1 co. 2 della L. 11.12.2016 n. 232; attraverso la modifica degli artt. 14 co. 2-sexies e 16 co. 1-quinquies del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90), ha previsto, in relazione ai suddetti interventi, la possibilità per i contribuenti di cedere, ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi e ad altri soggetti privati, un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante. Escludendo dal novero dei possibili cessionari istituti di credito ed enti pubblici. Successivamente con la Legge di Bilancio L. 27.12.2017, n. 205, Art. 1, c. 3, lett. a) si è previsto, fra l'altro, che la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), venga estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è stato previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spettano, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Le detrazioni per tali interventi possono essere utilizzate anche dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) non solo per quelli sulle parti comuni, ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. L'Enea è stata investita dei controlli per le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica. Successivamente, con riferimento alla individuazione degli altri soggetti privati, la Ragioneria Generale, nel proprio parere, ha avuto modo di precisare che la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l'assimilazione di tali *bonus* a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni. Pertanto, in adesione al parere fornito dalla Ragioneria Generale (ed evitare il prodursi dei predetti temuti effetti negativi di finanza pubblica) le Circolari delle Agenzia delle Entrate, n.11/E del 18 maggio 2018 e n.17/E del 23 luglio 2018, hanno previsto che: a) la cessione del credito prevista

dai commi 2-ter e 2-sexies deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria; b) per altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere, quindi, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. *no tax area*, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. In base a quanto stabilito dal Provvedimento, inoltre, il credito non può essere ceduto da alcun soggetto alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dei relativi controlli si occuperà l'Agenzia delle Entrate in maniera tale che se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, l'Amministrazione recupererà il credito corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. Se, invece, viene accertata l'indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti.

Il processo quindi segue essenzialmente questo schema riassuntivo:

1. Professionisti ed impresa progettano e realizzano l'intervento.
2. Il proprietario o il condomino cede l'intero credito d'imposta. E paga per i lavori eseguiti solo la differenza. Su questo punto esiste un impegno della Presidenza della Regione ad intervenire con una misura in c/interessi, così che il restante 15-20%, rimasto a carico del condomino o del proprietario possa essere rateizzato con mutuo bancario.
3. L'impresa, a sua volta, può cedere il credito ancora una volta e ad un soggetto (diverso da un istituto di credito e da un ente pubblico) che è interessato al lavoro.

La differenza rispetto a quanto l'impresa incasserà è determinata oltre che dall'attualizzazione del credito, anche dallo spread o utile dell'operazione del cessionario del credito, che lo recupererà, a seconda dei casi, in 5 o 10 anni¹.

Se ovviamente il cessionario è una società energetica il costo dell'operazione si riduce se la stessa interviene in corso lavori e viene garantito contrattualmente la fornitura per 10 anni. Ovviamente la normativa è applicabile anche alle parti di edifici unifamiliari in tal caso comunque il valore della detrazione massima è per ogni singolo cespite accatastato.

Più semplice sono le operazioni per i piccoli fabbricati dove non vi sono più di 5/6 famiglie di condomini. Ma anche capannoni, immobili destinati ad attività commerciali ed uffici possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per i lavori. In conclusione vista la normativa, e soprattutto in base al quadro economico generale ed agli indubitabili effetti positivi su occupazione, sviluppo e PIL nazionale e locale, sarebbe opportuno un potenziamento della misura, con la previsione di uno stanziamento nel bilancio statale, di un importo tale da rendere la cessione del credito non vincolata, in modo tale da favorirne il successo e aumentare l'efficacia di un processo così virtuoso. La scelta potrebbe essere differenziata fra le regioni, prevedendo investimenti maggiori nel mezzogiorno, magari con una quota di cofinanziamento delle regioni, sia in conto credito d'imposta che in conto interessi. Tenuto conto che, per la messa in sicurezza del territorio, si stima un costo complessivo di circa 100 miliardi, e che solo gli ultimi tre eventi sismici, che hanno colpito il nostro paese, hanno prodotto oltre 50 miliardi di danni, tale misura potrebbe incontrare sui mercati e nella UE una accoglienza sicuramente positiva, a differenza di altre misure con moltiplicatori macroeconomici ridotti, visto che affronterebbe una emergenza reale e esistente, rafforzerebbe sicurezza e patrimonio, e garantirebbe entrate almeno pari alle uscite, pur volendo sottostimare le prime. ■



1 In base alla Circolare n. 11/E dell' Agenzia delle Entrate in adesione al parere fornito dalla Ragioneria Generale: a) la cessione del credito prevista dai commi 2-ter e 2-sexies deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria; b) per altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

A titolo esemplificativo, il credito risulta cedibile nei confronti:

- degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull'ente partecipato o collegato;
- le Energy Service Companies (ESCO) di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006;
- società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico. Resta fermo, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e SSE.

Riflessi di invalidità della trasformazione a maggioranza di società di persone in società di capitali

a cura di **Paolo Guida**

Notaio



L'art. 2500 ter c.c. prevede che "salvo diversa disposizione del contratto sociale la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili".

Alla luce di quanto sopra è necessario interpretare e coordinare la "diversa disposizione del contratto sociale" con il "consenso della maggioranza dei soci" in quanto il legislatore ha previsto una regola generale, costituita da una decisione a maggioranza, ed una deroga, lasciata all'autonomia delle parti per prevedere un diverso quorum.

Va, poi, ricordato che non vi sono ragioni normative che possono far ritenere che l'art. 2500 ter c.c. non si applichi alle società di persone costituite in data anteriore alla riforma. Il diritto di recesso che il legislatore ha attribuito al socio che non ha concorso alla decisione, lascia ben pensare che la scelta di estendere tale disciplina a tutte le società di persone, costituite prima e dopo la riforma, sia stata in qualche modo ponderata. Ammessa, quindi, in astratto, l'applicabilità della norma in parola anche alle società costituite prima della riforma, è opportuno analizzare quale sia la disciplina relativa alla deroga applicabile di volta in volta alle società di persone (costituite in data anteriore alla riforma) che intendano trasformarsi in società di capitali.

A tal proposito occorre precisare che, in concreto, la soluzione varierà a seconda del tenore letterale dei vari atti costitutivi.



Si possono individuare quattro tipi possibili di clausole di detti patti sociali.

In alcuni atti costitutivi non vi è alcuna disposizione specifica, né alcun rinvio alle norme in materia di società di persone per le decisioni dei soci. Questi atti costitutivi si limitano a regolare solo alcuni aspetti della società (ammontare del capitale, amministrazione, utili, ed altro) e non prevedono alcuna pattuizione per le modifiche dell'atto costitutivo, né contengono una clausola generale che rinvia alle norme sulle società di persone. In questo caso, essendosi i soci completamente disinteressati della disciplina delle decisioni modificative, sarà sicuramente applicabile la disciplina suppletiva di volta in volta vigente. Pertanto sarà sicuramente ammissibile una loro trasformazione a maggioranza.

In altri atti costitutivi non vi è alcuna specifica pattuizione, ma vi è un generico rinvio alle norme di legge (e quindi anche, ma non specificamente, all'art. 2252 c.c.). Anche in questo caso non sembra che i soci abbiano inteso regolare in modo specifico le modifiche dell'atto costitutivo e perciò sarà possibile applicare la legge sopravvenuta che consente la trasformazione a maggioranza.

Una terza tipologia di atti costitutivi è quella in cui si fa un espresso rinvio all'art. 2252 c.c.: ad esempio vi è un articolo del seguente tenore: "Per le modifiche dell'atto costitutivo si applica l'art. 2252 c.c."

Qui la soluzione è più problematica in quanto i soci hanno previsto espressamente, attraverso il richiamo alla norma la necessità dell'unanimità dei consensi per le modifiche dell'atto costitutivo.

Anche se con qualche dubbio, mi sembra che in questo caso la trasformazione non possa essere adottata a maggioranza. Infatti i soci hanno previsto una regola generale per tutte le modifiche attraverso il rinvio alla norma che deve essere considerata come ripetuta nell'atto costitutivo.

Non pone problemi, infine, il caso in cui nell'atto costitutivo vi sia un generico rinvio alle norme di legge in materia di modifiche statutarie, con la necessità che tutte le modifiche dell'atto costitutivo siano fatte all'unanimità: in questo caso i soci hanno ritenuto che i loro rapporti reciproci possono essere modificati solo con il consenso di tutti gli aventi diritti, senza prevedere alcuna eccezione.

Alla luce di quanto sopra diventa importante per il notaio l'interpretazione della clausola anche per le delicate ricadute sulla validità dell'atto.

Va, infatti, verificato se in questo tipo di atto, il controllo del notaio debba essere effettuato ai sensi dell'art. 2330 del c.c. ovvero dell'art. 2436 c.c.

Nell'ipotesi in cui si ritenga applicabile l'art. 2330 il notaio dovrà valutare la ricevibilità dell'atto ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, rifiutandosi quindi di rogarlo laddove i quorum assembleari non siano rispettati e quindi non sussistano gli estremi di validità dell'atto stesso.

Laddove, viceversa, si ritiene applicabile la normativa dell'art. 2436, il notaio dovrà/potrà ricevere l'atto, salvo valutare se iscriverlo nel Registro delle Imprese ovvero attivare il procedimento di omologazione.

Ovviamente tali considerazioni restano applicabili in qualsiasi altra ipotesi di vizio nell'iter della trasformazione. ■

Corriere del Commercialista

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889 Fax 06 89281198
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale

Vincenzo Moretta

Direttore Responsabile

Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione

Liliana Speranza, Vincenzo Tiby, Matteo De Lise, Pier Luigi Vitelli, Fortuna Zinno

Comitato Scientifico

Achille Coppola, Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Francesca Giglio, Clelia Buccico, Giovanni Tomo,
Arturo Capasso, Paola Coppola, Ciro Esposito, Roberto Vona, Mauro Sciarelli, Alessandro Sacrestano,
Paolo Nagar, Aurelio Fedele, Maurizio Corciulo, Roberto Maglio

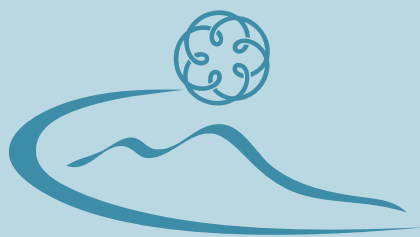
Hanno collaborato in questo numero:

Bianca Bosco, Giuseppe Pedersoli, Renato Polise, Mario Michelino, Paolo Longoni, Anna Lepre, Paolo Gabriele,
Paolo Guida

Progetto Grafico e impaginazione:

MY WAY RM ml

Il “**Corriere del Commercialista**” è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli
al n° 5231 il 24 luglio 2001



www.corrieredelcommercialista.it